

MARTEDÌ 10 GENNAIO 1967

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Presidenza e Interno)

e

10ª (Lavoro)

*Presidenza del Presidente della 1ª Comm.ne*

SCHIAVONE

*Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.*

*La seduta ha inizio alle ore 17.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (1971).

(Esame e rinvio).

Il senatore Torelli riferisce ampiamente sul provvedimento in esame, evocandone i precedenti legislativi: ad avviso del relatore, in via preliminare v'è da rilevare che il raf-

fronto stabilito dal decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, non può essere fatto tra le categorie oggetto del provvedimento in discussione ed il personale dipendente dai Ministeri, ma, eventualmente, tra il personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza e tutto il personale statale, senza alcuna limitazione.

Successivamente il relatore, dato atto che il decreto-legge, della cui conversione si tratta, possiede tutti i requisiti di necessità ed urgenza richiesti dalla Carta costituzionale, e posto in risalto il senso di responsabilità e il senso dello Stato che il Governo ha dimostrato nel presentarlo, sottolinea che il provvedimento in esame deve riferirsi non solo al personale dei tre maggiori istituti gestori di forme previdenziali obbligatorie, bensì a tutti gli istituti previdenziali ed assistenziali, senza peraltro estendersi alla totalità degli enti di diritto pubblico.

Se si accoglie il criterio di evitare di cadere negli opposti eccessi del qualunquismo e della demagogia, il decreto-legge può tranquillamente essere approvato, sia pure con lievi modificazioni perchè cristallizza l'attuale situazione di fatto e di diritto, senza pregiudicare alcuna soluzione avvenire.

Il senatore Torelli dopo avere con ampiezza di argomentazioni, confutata la tesi di quanti sostengono che il decreto legislati-

vo 21 novembre 1945, n. 722, in quanto frutto di un'attività legislativa svolta illegittimamente, senza controllo o ratifica da parte di alcun organo costituzionale, possa attualmente formare oggetto di riferimento per altra norma legislativa, formula alcuni rilievi sui primi due articoli del decreto in esame. In particolare, per quello che concerne l'articolo 1 il relatore giudica opportuno che nel primo e nel secondo comma si parli esclusivamente di adeguamento economico del personale dei vari Istituti, perchè tentare di adeguare il trattamento giuridico del personale in questione a quello del personale statale significherebbe travalicare i limiti posti dal citato decreto legislativo del 1945.

I Consigli d'amministrazione dovranno inoltre compiere gli accertamenti e prendere le deliberazioni, previste dal primo comma dell'articolo, ispirandosi ai tre criteri della doverosa considerazione della qualità e della quantità del lavoro, del tipo delle funzioni esercitate e del raffronto di tutte le retribuzioni, nessuna esclusa.

Per quel che concerne l'articolo 2, il senatore Torelli reputa opportuno che, in sede di riordinamento della materia, il limite posto dal primo comma si applichi anche alle pensioni non capitalizzate: sarebbe anzi auspicabile che in quella sede venissero posti limiti minimi e massimi di pensione, da rendere invalicabili; la sensibilità moralizzatrice del Governo, di cui il decreto-legge in esame è espressione, avrebbe in tal guisa possibilità di ulteriormente e più incisivamente manifestarsi.

Il senatore Preziosi afferma che il decreto-legge in esame è viziato di illegittimità costituzionale, in quanto fa riferimento al decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, che nel suo articolo 14 viola il disposto dell'articolo 36 della Costituzione. Di recente, lo stesso Consiglio di Stato ha dichiarato doversi applicare anche ai pubblici dipendenti tale norma costituzionale: il decreto legislativo luogotenenziale n. 722, costituisce il tipico esempio di un'attività legislativa illegittima per mancanza di controllo da parte di qualsiasi organo costituzionale.

Il senatore Pace si dichiara d'accordo con il precedente oratore sulla illegittimità costituzionale di un decreto-legge che si richia-

ma ad un provvedimento caducato per carenza di ratifica costituzionale.

Prende poi la parola il senatore Bitossi, il quale manifesta le perplessità del Gruppo comunista sul decreto-legge in discussione il quale, a suo avviso, affronta il problema del trattamento economico dei dipendenti previdenziali invece di limitarsi a fronteggiare il problema delle superliquidazioni, cui l'opinione pubblica si era dimostrata particolarmente sensibile; nel tentativo di eliminare anomalie e di moralizzare particolari situazioni, si corre il rischio di complicare un po' tutto, annullando o peggiorando, attraverso un atto del potere esecutivo, accordi sindacali liberamente pattuiti e debitamente ratificati. L'adesione del Governo ai rilievi della Corte dei conti rappresenta uno specioso pretesto per intervenire autoritariamente nei patti sindacali: logica vorrebbe che fossero le stesse parti contraenti a rivedere, se mai, le posizioni sulle quali era stato raggiunto un accordo.

Per questi motivi e per la forzatura, effettuata dal Governo, rispetto al disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, nel senso di includervi anche la menzione del trattamento giuridico, il Gruppo comunista giudica il provvedimento in esame inaccettabile, in quanto viola legittimi interessi e prescrive un raffronto di posizioni retributive non effettuabile. Invero, mentre il problema retributivo dei parastatali può essere considerato pressochè risolto, la situazione, per quanto riguarda il riassetto retributivo e funzionale dei dipendenti statali, permane estremamente fluida. In queste condizioni, il raffronto tra il trattamento dei dipendenti statali e quello dei parastatali è arbitrario ed inammissibile, per eccessiva eterogeneità dei termini.

Passando a parlare dell'articolo 1, il senatore Bitossi preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti sostitutivi e dà lettura di un ordine del giorno, sottoscritto anche dai senatori Brambilla, Fiore, Aimoni, Petrone, Gianquinto, Trebbi, Caponi, Samaritani, Boccassi e Caruso, con il quale si invita il Governo a presentare, entro il 30 giugno 1967, al Parlamento un disegno di legge

che preveda la riforma dei compiti e della struttura dei Consigli di amministrazione, dei Comitati esecutivi e dei Comitati provinciali dei maggiori istituti previdenziali.

Il senatore Bitossi espone infine alcune considerazioni sull'articolo 2 del decreto-legge, preannunciando la presentazione di un emendamento tendente ad escludere completamente il sistema della liquidazione in capitale.

Il senatore Coppo, dopo aver ricordato la laboriosità delle trattative che precedettero l'accordo per l'unificazione del trattamento economico dei dipendenti dai diversi enti previdenziali, esprime il proprio avviso contrario ad un intervento legislativo che alteri sia le retribuzioni che i trattamenti previdenziali liberamente concordati tra le parti. L'oratore si dichiara altresì contrario a soluzioni di compromesso e auspica che il Parlamento assuma decisioni responsabili, o accogliendo il principio dell'immediata comparazione con il trattamento degli impiegati statali e lasciando a titolo di assegno personale le attuali eccedenze dei previdenziali, ovvero rinviando la comparazione stessa al momento della riforma dell'ordinamento burocratico dello Stato.

Interviene infine brevemente il ministro Bosco, il quale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Torelli ed essersi riservato di intervenire nel merito del decreto-legge al termine della discussione generale, ricorda che l'intervento del Governo si è reso necessario in seguito alla nota determinazione della Corte dei conti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 20,45.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

10<sup>a</sup> (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 11 gennaio 1967, ore 10*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (1971).

### 2<sup>a</sup> Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

*Mercoledì 11 gennaio 1967, ore 10*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali (1808) (Approvato dalla Camera dei deputati).

*Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22*